



COMUNE DI MIGLIARO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n° 45 del 30/11/2010



COMUNE DI MIGLIARO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE	Pag.
CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI	7
ART. 1 - Oggetto	7
ART. 2 - Competenze	7
ART. 3 - Autorizzazioni di stato civile	8
CAPO 2 - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA	8
ART. 4 - Medico necroscopo e identificazione della salma	8
ART. 5 - Funzioni del medico necroscopo	9
ART. 6 - Cura del cadavere	9
CAPO 3 - ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE.....	10
ART. 7 - Accertamento e certificazione della morte	10
ART. 8 - Periodo di osservazione	10
ART. 9 - Precauzioni prima dell'accertamento della morte	11
CAPO 4 - LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	11
ART. 10 - Locale di osservazione	11
ART. 11 - Servizi mortuari comunali	12
ART. 12 - Obitorio	12
ART. 13 - Dotazione minima di celle frigorifere	13
CAPO 5 - TRASPORTO FUNEBRE.....	13
ART. 14 - Esercizio del trasporto funebre	13
ART. 15 - Definizione di salma e di cadavere	13
ART. 16 - Trasporto di salma	14
ART. 17 - Trasporto di cadavere	16
ART. 18 - Trasporti funebri istituzionali	17
ART. 19 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo-diffusive	18
ART. 20 - Autorizzazione al trasporto per cremazione	18
ART. 21 - Caratteristiche della cassa di legno	18

ART. 22 - Materiali biodegradabili	19
ART. 23 - Trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri	19
ART. 24 - Disciplina dei trasporti funebri	20
ART. 25 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre	20
ART. 26 - Trasporto all'estero.....	21
ART. 27 - Trasporto da comune a comune	21
CAPO 6 - ATTIVITA' FUNEBRE (l.r. N. 19/2004 E l.r. 4/2010)	21
ART. 28 - Definizione di attività funebre	22
ART. 29 - Requisiti tecnici da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo comune	23
ART. 30 - Rapporti con l'utenza e standard di qualità e principi etici nell'esercizio dell'attività da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo comune	26
ART. 31 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre	26
ART. 32 - Requisiti tecnici da verificare in capo alle sedi secondarie di imprese non autorizzate da questo comune	28
ART. 33 - Comportamenti prescritti o censurati in capo a tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel comune di.....	28
ART. 34 - Subingresso	29
CAPO 7 - ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE	29
Art. 35 - Accreditoamento delle imprese e registro di categoria	29
Art. 36 - Richiesta accreditoamento ed iscrizione nel registro di categoria	30
Art. 37 - Personale delle imprese	30
CAPO 8 - CONTROLLI E SANZIONI	31
Art. 38 - Controlli	31
Art. 39 - Sanzioni	31
Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie	31
Art. 41 - Sospensione dell'autorizzazione: a carico delle imprese autorizzate da questo Comune.	34
Art. 42 - Divieto di prosecuzione nell'esercizio ad imprese autorizzate da questo Comune...	34
Art. 43 - Obblighi di comunicazione	35
Art. 44 - Protocolli d'intesa	35
CAPO 9 - I CIMITERI	35
ART. 45 - Ammissione nei cimiteri	35
ART. 46 - Manutenzione ordine e vigilanza	36
ART. 47 - Servizio di custodia e registro delle sepolture	36
ART. 48 - Registri cimiteriali	36
ART. 49 - Ossario comune , cinerario comune	37
CAPO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO	

REGOLATORE CIMITERIALE	37
ART. 50 - Disposizioni generali	37
ART. 51 - Planimetria cimiteri comunali.....	37
ART. 52 - Progetti di ampliamento e costruzione	38
ART. 53 - Relazione tecnico-sanitaria	38
ART. 54 - Zone di rispetto	38
ART. 55 - Le aree cimiteriali e gli impianti cimiteriali.....	39
ART. 56 - Impianti cimiteriali obbligatori a livello del cimitero	40
ART. 57 - Camera mortuaria	40
ART. 58 - Sala per autopsie	40
CAPO 11 - INUMAZIONE	41
ART. 59 - Ubicazione	41
ART. 60 - Sistema	41
ART. 61 - Identificazione	41
ART. 62 - Caratteristiche fosse	41
ART. 63 - Caratteristiche fosse per inumazione di cadaveri di età inferiore ai 10 anni	42
ART. 64 - Inumazione di Nati Morti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili	42
ART. 65 - Fosse individuali	42
ART. 66 - Caratteristiche della cassa destinata all'inumazione	43
CAPO 12 - TUMULAZIONI	44
ART. 67 - Tumulazione individuale	44
ART. 68 - Caratteristiche del tumulo.....	44
ART. 69 - Chiusura del tumulo	45
ART. 70 - Caratteristiche della cassa destinata alla tumulazione.....	45
ART. 71 - Loculi Aerati.....	46
CAPO 13 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	46
ART. 72 - Esumazioni ordinarie	46
ART. 73 - Esumazioni straordinarie	47
ART. 74 - Periodo	47
ART. 75 - Esiti da esumazione	47
ART. 76 - Rifiuti cimiteriali	48
ART. 77 - Estumulazioni	49
ART. 78 - Vilipendio di cadavere	49
ART. 79 - Traslazioni	50
ART. 80 - Estumulazioni ordinarie	50

CAPO 14 - SOPRESSIONE DEI CIMITERI	50
ART. 81 - Motivi	50
ART. 82 - Utilizzo del terreno	50
ART. 83 - Concessionari di manufatti in un cimitero soppresso	51
ART. 84 - Materiali dei monumenti dei cimiteri soppressi	51
CAPO 15 - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI	51
ART. 85 - Reparti speciali	51
CAPO 16 - SEPOLCRI PRIVATI FUORIDAI CIMITERI	52
ART. 86 - Autorizzazione alla costruzione	52
ART. 87 - Nulla osta	52
ART. 88 - Tariffe di concessione	52
ART. 89 - Caratteristiche	52
ART. 90 - Tumulazioni in località diverse dal cimitero.....	53
CAPO 17 - SANZIONI	53
ART. 91 -	53
CAPO 18 - NORME COMPORTAMENTALI	53
ART. 92 - Aperture.....	53
ART. 93 - Celebrazioni all'interno del cimitero	54
ART. 94 - Divieto di accesso con veicoli privati	54
ART. 95 - Divieti.....	54
CAPO 19 - LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE	55
ART. 96 - Autorizzazione	55
ART. 97 - Norme comportamentali	55
ART. 98 - Responsabilità del Comune all'interno del cimitero	56
CAPO 20 - CONCESSIONI	56
Tipologie e manutenzioni delle sepolture	
ART. 99 - Sepolture private	56
ART. 100 - Concessione campetti di inumazione	57
ART. 101 - Durata delle concessioni	57
ART. 102 - Modalità di concessione	58
ART. 103 - Uso delle sepolture private.....	59
ART. 104 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione	60

ART. 105 - Costruzione delle opere-termini.....	61
Divisioni, subentri, retrocessioni	61
ART. 106 - Divisioni, subentri.....	61
ART. 107 - Rinuncia a concessione	63
Revoca, decadenza estinzione.....	63
ART. 108 - Revoca	64
ART. 109 - Decadenza	64
ART. 110 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza.....	65
ART. 111 - Estinzione.....	66
CAPO 21 - DISPOSIZIONI VARIE	66
ART. 112 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	66
ART. 113 - Catasto cimiteriale e registrazioni	66
ART. 114 - Annotazioni nel catasto cimiteriale.....	67
ART. 115 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	67
ART. 116 - Schedario dei defunti	67
ART. 117 - Scadenziario delle concessioni.....	68
CAPO 22 - DISPOSIZIONI SULLA CREMAZIONE	68
ART. 118 - Disciplina della cremazione	68
ART. 119 - Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa	68
ART. 120 - Caratteristiche delle urne cinerarie. Consegna e trasporto	70
ART. 121 - Affidamento delle ceneri	71
ART. 122 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	72
ART. 123 - Luoghi di dispersione delle ceneri	73
ART. 124 - Modalità di conservazione delle ceneri	74
ART. 125 - Senso comunitario della mort.....	74
ART. 126 - Vigilanza e controlli	74
ART. 127 - Cremazione in casi di indigenza.....	75
ART. 128 - Tariffe	75
ART. 129 - Informazione ai cittadini	75
ART. 130 - Norme transitorie e di rinvio	75
ART. 131 - Tutela della Privacy	76
ART. 132 - Abrogazione di norme. Decorrenza.....	76

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato in osservanza alle disposizioni di cui:
 - al Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D.27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni e aggiunte;
 - al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante “ Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
 - al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 “Nuovo regolamento di Stato Civile” e ogni successivo richiamo;
 - alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - alla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”
 - alla Direttiva Regionale in merito all’applicazione dell’art. 11 della Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 10 del 10/1/2005;
 - al Regolamento Regionale n. 4 del 23 maggio 2006
detta norme volte a disciplinare i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune e ad armonizzare attività, comportamenti, organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere dal Comune di Migliaro, nonché da enti e da imprese private, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell’ igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono tenuti a svolgerli secondo i criteri di buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall’evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri tutelando in tal modo i diritti inviolabili dell’uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

ART. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi funebri e cimiteriali sono gestiti nelle forme consentite

dall’articolo 113 bis del D. Lgs. vo 267/2000 e successive modificazioni ed

integrazioni.

ART. 3 - Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere l'Azienda U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.
4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004, dalle Direttive Regionali, e ogni successiva normativa che verrà emanata, di rango superiore al presente regolamento.
5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda USL Ferrara.

CAPO 2 - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 4 - Medico necroscopo e identificazione della salma

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 74 D.P.R.396/3.11.2000, sull'ordinamento dello stato civile sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda U.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie accreditate la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e ne redige l'apposito certificato previsto dal citato art. 74.
5. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'articolo 8 e comunque non dopo le trenta ore.
6. L'identificazione della salma è eseguita al momento dell'accertamento del decesso, ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, o della

visita necroscopica negli altri casi, oltre che al momento della chiusura del feretro.

ART. 5 - Funzioni del medico necroscopo

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria. La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato la salma, ed assume i provvedimenti necessari.
3. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'Azienda U.S.L. e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 6 - Cura del cadavere

1. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene eseguita secondo i principi della profilassi e con le cautele che suggerirà la prudente valutazione del medico necroscopo.
2. I trattamenti di cui al precedente comma possono essere effettuati trascorso il periodo ordinario di osservazione.
3. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

CAPO 3 - ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLA MORTE

ART. 7 - Accertamento e certificazione della morte

1. Il medico necroscopo certifica l'accertamento della morte secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 578 e dagli articoli 1 e 2 del D.M. Sanità del 22 agosto 1994 n. 582. L'accertamento effettuato prima delle 15 ore dal decesso deve essere svolto anche mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiografo protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Il cadavere può essere chiuso in cassa dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal successivo articolo del presente regolamento.
3. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 8 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifero, ne essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte.
2. Detto termine non viene osservato per i casi di morte per decapitazione, maciullamento e per accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici. Nei casi di malattia infettivo - diffusiva o di iniziata putrefazione, ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco, su proposta del Medico Necroscopo, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
3. Tale periodo deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

ART. 9 - Precauzioni prima dell'accertamento della morte

1. Prima dell'accertamento della morte il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazione di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva si adottano le misure cautelative necessarie secondo

quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e secondo le indicazioni del Medico Necroscopo.

CAPO 4 - LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 10 - Locale di osservazione

1. Presso l'azienda ospedaliera di Valle Oppio a Lagosanto, previa convenzione da stipulare, è adibito un apposito locale per il ricevimento e la tenuta in osservazione, ai fini dell'accertamento della morte, delle salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle;
 - b) trasferite a richiesta dei familiari o da case di cura o altri luoghi privati o pubblici;
 - c) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 11 - Servizi **mortuari** comunali

1. I servizi **mortuari** che comprendono la gestione dei locali di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, sono svolti per il carattere istituzionale esclusivamente dal Comune con i moduli gestionali indicati all'art. 113 D.Lgs.vo 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, salvo i compiti e le funzioni spettanti alla Azienda U.S.L..
2. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto (**vedi art. 18 trasporti funebri istituzionali**).
3. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio di polizia mortuaria comunale.
4. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ART. 12 - Obitorio

1. Il Comune di Migliaro, non essendo dotato di un proprio obitorio nel Cimitero capoluogo, ritiene opportuno avvalersi dell'Azienda Ospedaliera di competenza territoriale e cioè dell'Ospedale del Delta di Lagosanto, che è la sede avente locali e caratteristiche richieste più vicina al territorio comunale per l'assolvimento delle seguenti funzioni inerenti l'obitorio:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria, per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.
2. L'obitorio deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
3. Il depositi di osservazione e l' obitorio saranno perciò istituiti presso il vicino ospedale territoriale di Valle Oppio "Ospedale Del Delta", previa apposita convenzione, in quanto unico edificio corrispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici;
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone portatrici di radioattività oltre i limiti di pericolosità, in ottemperanza al D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico necroscopo.

Art. 13 - Dotazione minima celle frigorifere

Come previsto dagli articoli 10 e 12 del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, si ritiene di privilegiare la convenzione con l'Azienda Ospedaliera di **di Valle Oppio Lagosanto**, in quanto struttura più vicina nel territorio, già dotata di detto locale.

CAPO 5 - TRASPORTO FUNEBRE

Art. 14 - Esercizio del trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. Chi effettua il trasporto di salme e cadaveri è ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato.

Art. 15 - Definizione di salma e di cadavere

1. Ai sensi della L.R. 29 luglio 2004, n.19 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”:
 - per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
 - per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art. 16 -Trasporto di salma

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni o in strutture di riposo o di cura non adatte per l'osservazione ovvero per espressa richiesta dei familiari o dai conviventi, ad esclusione dei casi in cui vi siano impedimenti di natura giudiziaria o di igiene pubblica, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso:
 - Depositi di osservazione, obitori comunali aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - Servizio mortuario di strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate;
 - Strutture per il commiato, di cui all'art. 14 della L.R. 29 luglio 2004, n.19, attrezzate e autorizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
2. Non è consentito il trasporto di salma in luogo diverso da quelli sopra indicati. In questi casi è consentito solo dopo che sia effettuato l'accertamento di morte (seguendo tutte le normative autorizzatorie previste per il trasporto di cadavere) e come feretro: ad esempio nei casi di allestimento di camera ardente per la veglia funebre e la celebrazione di esequie presso il domicilio dei defunto, sedi di enti pubblici, di enti religiosi, di comunità e associazioni o ancora al caso di trasporto di feretro per la partenza del funerale da abitazione privata o da altro luogo autorizzato.
3. Il trasporto di salma deve essere effettuato con auto funebre, **da parte di impresa autorizzata, ed** essere svolto con l'utilizzo di personale e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. Devono essere inoltre impiegati contenitori idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, sia nel caso che l'abitazione interessata sia dal medesimo dichiarata inadatta all'osservazione, sia nel caso in cui i familiari o i conviventi del deceduto richiedano il trasferimento della salma

in altro luogo, deve rilasciare un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

5. Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 29 luglio 2004, n.19 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.
6. La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.
7. Per tale certificazione il medico deve verificare ed attestare:
 - che si sia in presenza di una salma (cioè aver posto diagnosi di morte);
 - l'identificazione della salma, riportandone le generalità;
 - di non ravvisare indizi di morte dovuta a reato (in tal caso la salma è invece posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria e il suo trasporto viene svolto nell'ambito dei servizi necroscopici);
 - che svolgendo il trasporto di salma con le cautele di legge regionale, questo può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica;
 - il suo orario di intervento e quello presunto di morte;
 - il luogo di destinazione della salma (tra le sole strutture consentite), dove dovrà essere terminato il periodo di osservazione e svolta la visita necroscopica. Il medico dovrà specificare il luogo di destinazione scelto dal familiare/convivente avente titolo, riportandone la chiara identificazione e l'indirizzo.
8. Il trasferimento della salma richiesto dai familiari presuppone l'accertamento preventivo della disponibilità all'accettazione della struttura ricevente.
9. L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, all'ufficiale di stato civile del Comune o ve è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso).
10. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma riportando in particolare gli estremi identificativi del defunto, la data e l'ora del decesso, il luogo di partenza, l'orario di arrivo, l'impresa autorizzata e l'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via

telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

11. La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
12. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
13. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
14. Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.
15. In ogni caso devono essere assicurate da chi provvede od è responsabile del trasporto le garanzie atte a prevenire eventuali alterazioni dello stato della salma che possano avere rilevanza a fini di giustizia.

Art. 17 - Trasporto di cadavere

1. Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere". Al fine degli adempimenti richiesti la L. R. 29 luglio 2004, n. 19 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.
3. Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, **da parte di impresa autorizzata ed** essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
4. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:
 - la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
 - le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
5. A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione, utilizzando il modello allegato. L'attestato viene consegnato per le

opportune verifiche al servizio di custodia del cimitero in cui avviene la sepoltura o al crematorio in cui avviene la cremazione.

6. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art.13 della L.R. 19/04, e il numero identificativo dell'autorizzazione. In calce all'attestazione deve essere riportato fac-simile del sigillo.
7. La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

Art. 18 - Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a. salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o loro irreperibilità;
 - b. salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - c. cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - d. parti anatomiche riconoscibili.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. È effettuato a cura del Comune nei modi di legge il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
4. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Responsabile dell'ufficio competente potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino. In tali casi l'autorizzazione al trasporto dovrà riportare, in via sintetica, la motivazione della scelta.
5. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130 e loro strumenti attuativi.
6. In caso di **irreperibilità dei familiari** il Comune di residenza provvede, salvo successivo recupero degli oneri sostenuti.

ART. 19 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettivo - diffuse

1. Per i morti di malattie infettivo - diffuse, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si seguono le indicazioni dell'autorità sanitaria e del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria. **In mancanza di tale elenco saranno seguite le indicazioni del Medico Necroscopo, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 della L.R. 19/2004.**
2. Il medico che diagnostica una malattia infettiva, come causa di morte, od anche quale "sospetta" causa di morte, dovrà darne immediata segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

ART. 20 - Autorizzazione al trasporto per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21 - Caratteristiche della cassa di legno

1. La cassa di legno deve avere le caratteristiche specificatamente indicate nel Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune o per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. **Tale operazione dovrà essere effettuata con l'osservanza di ogni cautela, ai fini del rispetto della salma**
3. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima della introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali sistemi di sollevamento, di posizionamento o simboli religiosi esterni non combustibili o sublimabili.

Per i feretri destinati a cremazione, ad eccezione di quelli provenienti dall'estero o per giustificate esigenze del vettore, ferroviario, aereo o navale, laddove sussista l'obbligo della duplice cassa, quella metallica è sostituita, per il trasporto, da un involucro, da chiudere ermeticamente, di materiale biodegradabile, interno alla cassa, che avvolga il corpo. **In ogni caso il materiale utilizzabile dovrà essere stato riconosciuto idoneo con decreto del Ministero della Salute.**

ART. 22 - Materiali biodegradabili

1. Sono da considerare biodegradabili soltanto quei materiali riconosciuti tali con decreto del Ministero della Salute
2. I prodotti ottenuti dalla reazione di biodegradazione dovranno essere tali da non compromettere l'ambiente di sepoltura, potendosi trasformare in elementi naturali quali acqua, sostanze minerali e anidride carbonica.

ART. 23 - Trasporto di resti mortali, resti ossei e ceneri

1. Il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dalla circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità, viene effettuato dentro specifici contenitori, tramite l'utilizzo di auto-funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, così come richiesto per il trasporto delle salme e dei cadaveri
2. Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.
3. Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
5. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.9.1990 n. 285, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

ART. 24 - Disciplina dei trasporti funebri

1. Il Comune disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) gli orari di svolgimento dei servizi;
 - b) gli orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) i giorni di sospensione dell'attività funebre;

- d) la viabilità dei veicoli interessati ai trasporti e luoghi per la sosta di autofunebri in transito;
- e) i termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

2. Il Comune disciplina inoltre le modalità di assegnazione degli orari di partenza dei funerali e gli orari di arrivo ai cimiteri cittadini disponibili.

ART. 25 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. La autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre, previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.

2. In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata una tantum;
- e) in assenza dell'autorizzazione di cui a comma 3 dell'art. 9, una autocertificazione che attesti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

4. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.

ART. 26 - Trasporto all'estero

1. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'extradizione di salme di cui, rispettivamente agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo

quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 27 - Trasporto da comune a comune

1. Per tale trasporto nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990.
2. Per i cadaveri destinati all'inumazione, provenienti da altri comuni a distanza superiore ai 100 Km, siano essi di ambito regionale o extra regionale, si fa obbligo dell'utilizzo esclusivo del "manufatto barriera", come da autorizzazione ministeriale con decreto del 17/02.

CAPO 6 - ATTIVITA' FUNEBRE (L.R. n. 19/2004 e L.R. 4/2010)

ART. 28 - Definizione di attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - trasporto di salma e di cadavere, **ceneri e ossa umane.**
2. **Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi art. 19 c. 2 L. 241/90, al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La D.I.A. deve essere corredata della documentazione ed autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, di cui al comma 3 art. 13 L.R. 19/2004, come modificato art. 43 L.R. 4/2010.**
3. **La dichiarazione di cui al precedente comma, di cui alla L.R. 19/2004 - art. 13, sostitutiva dell'autorizzazione, comprende anche il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, il trasporto delle salme, nonché la fornitura di casse mortuarie e articoli funebri.**
4. **La Dichiarazione di inizio attività deve essere presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale. (art. 43 LR 4/2010).**
5. **la Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 4°, nel rispetto delle seguenti disposizioni:**
 - a) **l'attività funebre sia svolta nel rispetto del D.Lgs.vo 626/1994 e di tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;**

b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, tra cui la disponibilità di una sede idonea per trattare gli affari amministrativi, nel comune in cui si presenti la d.i.a.; personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle mansioni da svolgere; un responsabile nella conduzione dell'attività funebre, da individuare, che può anche coincidere con il legale rappresentante;

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista dal comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei

mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente di attività funebre.

6. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
7. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali è sospeso dall'esercizio dell'attività funebre con effetto immediato e per il periodo di tempo determinato dal Comune, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative come previste dagli articoli successivi
8. Le imprese esercenti l'attività nel Comune di Migliaro devono esibire a richiesta degli organi di Polizia Municipale, copia della denuncia di inizio attività presentata al Comune ove insiste la sede legale
9. Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l'attività funebre sul territorio regionale, la d.i.a. di cui all'art. 19, comma 2°, L. 241/90 deve essere presentata al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi: in quest'ultimo caso l'individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.

ART. 29 - Requisiti tecnici da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo Comune:

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l'impresa e al quale si presenta la d.i.a. di cui all'art. precedente, che può coincidere anche con la sede legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.
2. Ogni impresa esercente l'attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell'attività. Il responsabile della conduzione dell'attività funebre è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attività funebre ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004 e succ. modifiche. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.
3. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.
4. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di:
 - almeno un'auto funebre: "I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente".
 - almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e di dimensioni rapportate alle autofunebri da ricoverarvi. **I requisiti di quest'ultimo locale dovranno essere in particolare, i seguenti:**
 - a) **locale non comunicante con vani ufficio o abitazione**
 - b) **destinazione d'uso esclusiva**
 - c) **pavimento e pareti impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2,5**
 - d) **provvista di attrezzature e mezzi per la pulizia e la disinfezione degli ambienti interni dei mezzi funebri**

- f) chiusura con sifone a pavimento per lo scarico delle acque di lavaggio
- g) autorizzazione allo scarico.

L'adeguatezza del locale autorimessa viene documentata mediante attestato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda USL di Ferrara.

- almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso di requisiti formativi: resta ferma la possibilità per il responsabile della gestione dell'attività, che a sua volta può essere il legale rappresentante della ditta, di intervenire nelle attività operative, con ciò consentendo di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori regolarmente assunti in ragione della specifica prestazione svolta.
5. Al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro dovrà essere tenuto a disposizione presso l'impresa il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che dovrà evidenziare tutte le misure messe in atto per la loro eliminazione.
 6. I requisiti relativi alla disponibilità dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.
 7. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell'attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo.
 8. Allo scopo il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre o della impresa che esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione.
 9. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito

funerario. Lo svolgimento di tale corso di formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

ART. 30 - Rapporti con l'utenza e standard di qualità e principi etici nell'esercizio dell'attività da verificare in capo alle imprese autorizzate da questo Comune:

1. Le imprese funebri debbono aderire ai principi etici dello Standard Europeo UNI EN 15017:2005 "Servizi funerari. Requisiti del servizio"
2. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
3. Il Comune, sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia:
 - **approva** il modello-tipo delle voci di listino dei servizi di attività funebre, adottato con l'osservanza dei criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;
 - promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
 - approva una carta-tipo dei servizi;
4. Le imprese hanno facoltà di aderire all'utilizzo del modello-tipo delle voci di listino dei servizi di attività funebre e della carta-tipo dei servizi approvati dal Comune e si impegnano ad utilizzarli nei confronti dell'utenza.

ART. 31 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre

- 1) Ostano al rilascio dell'autorizzazione la Sentenza di chiusura di fallimento gravante sul legale rappresentante, sul responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti, salvo che i soggetti in questione siano ammessi al procedimento di esdebitazione (art. 142 e 143 del D.Lgs. 5/2006) che, in funzione del livello di collaborazione offerta, li libera totalmente dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti;

- 2) Ostanto inoltre al rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98), le seguenti condizioni penali gravanti sul legale rappresentante, sul responsabile della gestione e, in caso di impresa funebre, anche sul personale addetto alla trattazione con i dolenti, salvo che i soggetti medesimi siano stati riabilitati:
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. l'autorizzazione deve essere negata, ai sensi dell'art. 11 del capo III "delle autorizzazioni di polizia" del T.U.L.P.S., ai soggetti di seguito elencati, salvo che siano stati riabilitati, con interdizione estesa al legale rappresentante ed al responsabile della gestione:
- Chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
 - chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la buona condotta;
4. L'accertamento delle condizioni penali e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il divieto di esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia

in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

6. In caso di società di capitale le condizioni ostantive di cui sopra si estendono a tutti i componenti dell'organo di amministrazione, mentre, in caso di società di persone, si estendono a tutti i soci, con l'eccezione delle società in accomandita, per le quali tali condizioni si estendono ai soli soci accomandatari.

ART. 32 - Requisiti tecnici da verificare in capo alle sedi secondarie di imprese non autorizzate da questo Comune:

1. Sia in caso di apertura o di preesistenza di sede secondaria ubicata nel Comune di Migliaro l'impresa interessata deve inviare apposita comunicazione al Dirigente competente;
2. Tali sedi devono disporre, a tempo pieno, di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi prescritti da questo Comune a carico del responsabile della conduzione dell'attività;
3. Tali sedi devono esporre il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, conforme al modello formulato da questo Comune; lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
4. Qualora tali sedi dispongano di autorimessa essa deve essere attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione **e possedere i requisiti e le caratteristiche elencate al precedente art. 29 comma 4°.**

ART. 33 - Comportamenti prescritti o censurati in capo a tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel Comune di Migliaro.

Tali imprese, **sia che dispongano nel Comune di sede legale che di sede secondaria, ed abbiano presentato la prescritta d.i.a. art. 19 L. 241/90,** devono conformarsi ai seguenti comportamenti:

1. non è consentito l'esercizio dell'attività funebre di tipo commerciale all'interno strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali;
2. è necessario procedere all'esecuzione del servizio con il dovuto decoro da parte del personale dell'impresa;
3. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente.

4. durante le operazioni di trasporto del feretro si dovrà utilizzare un numero di addetti adeguato alle condizioni del percorso ed al peso sollevato, al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro: si reputa normalmente adeguato il numero di quattro operatori, salvo l'utilizzo di appositi ausili meccanici in grado di movimentare il feretro.

ART. 34 - Subingresso

1. Il subingresso nell'attività di trasporto funebre comporta la **presentazione di una d.i.a. da parte del subentrante, contenente le generalità ed il possesso da parte di quest'ultimo di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività. La presentazione della d.i.a. da parte del subentrante legittima il richiedente a proseguire l'attività.**
2. In caso di subingresso per causa di morte del precedente titolare, la **dichiarazione di inizio attività** dovrà essere presentata entro 1 mese dall'apertura della successione.

CAPO 7 - ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

ART. 35 - Accreditoamento delle imprese e registro di categoria

1. Per poter accedere ai cimiteri, all'obitorio, al deposito di osservazione e alle camere ardenti delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e delle residenze socio-assistenziali pubbliche o private accreditate, le imprese devono ottenere preventivamente l'accreditoamento da parte del Comune e la successiva iscrizione nel relativo registro di categoria.

ART. 36 - Richiesta accreditoamento ed iscrizione nel registro di categoria

1. Per l'accreditoamento e l'iscrizione nel registro di categoria le imprese dovranno inviare al Comune apposita domanda corredata da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici, sostitutiva della seguente documentazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale l'impresa e' stata iscritta con indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
 - certificato penale del Legale Rappresentante;

- licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
 - documentazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro in ordine a sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comune in caso violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'accREDITAMENTO con conseguente cancellazione dal registro di categoria.

ART. 37 - Personale delle imprese

1. Le imprese accreditate sono tenute a notificare al Comune i nominativi dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei locali oggetto del presente regolamento, i quali dovranno essere muniti di apposito tesserino identificatore con fototessera, da tenere sempre apposto in modo ben visibile, nel quale dovranno essere indicati il nome o la matricola del dipendente, e riportato un codice, rilasciato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, identificante l'impresa di appartenenza.
2. Le imprese rispondono per quanto compiuto dai loro dipendenti.

CAPO 8 - CONTROLLI E SANZIONI.

ART. 38 - Controlli

Ai sensi dell'art. 6 e 7 della LR. 19/2004 sono attribuite al Comune tutte le funzioni di vigilanza e controllo delle condizioni minime e delle modalità di fornitura del servizio, secondo quanto esplicitato dalla presente legge, dalla Delibera G.R. n. 156/07.02.2005, dalla direttiva conseguente G.R. 13.02.2006, nonché l'applicazione delle connesse sanzioni, in caso di violazioni.

Nell'esercizio di tali controlli il Comune si avvale delle competenze e dei poteri della Polizia Municipale, nonché delle competenze dell'AUSL, per quanto riguarda i profili igienici - sanitari dei carri funebri e delle relative autorimesse attrezzate per la disinfestazione.

ART. 39 - Sanzioni

Tutte le infrazioni al presente regolamento, sia al capo I - Trasporto Funebre, che al capo II - Attività Funebre, sempre che il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite con le sanzioni amministrative

pecuniarie, nonché i procedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli successivi.

Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni del Capo I della Legge. 689/81.

Di ogni procedimento di accertamento deve essere trasmesso il corrispondente rapporto al Dirigente competente che diffida l'intestatario della autorizzazione a non reiterare il medesimo illecito, pena la sospensione, nel caso previsto all'art. 23, o la revoca, nei casi previsti all'art. 24.

ART. 40 -Sanzioni amministrative pecuniarie.

Ai sensi della normativa vigente, art. 7, comma 2D, della LR. 19/2004, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, nei casi di prima violazione delle norme contenute nel presente regolamento e/o prima inottemperanza ai provvedimenti di questa amministrazione, si prevedono sanzioni pecuniarie, graduate in base alla gravità, da € 250 ad € 9.300, secondo quanto tassativamente indicato nei paragrafi seguenti.

Sanzioni a carico di tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel Comune di Migliaro le attività di trasporto funebre di cui al CAPO V:

sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione di tutte le modalità di attuazione prescritte in capo agli articoli **seguenti**.

Sanzioni a carico di tutte le imprese **esercitanti nel** Comune:

3. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione all'**art. 29, comma 5**, "Al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro dovrà essere tenuto a disposizione presso l'impresa il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che dovrà evidenziare tutte le misure messe in atto per la loro eliminazione";
4. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 **in caso di mancata** tenuta e messa a disposizione degli organi di vigilanza di ogni documentazione relativa ai piani e corsi di formazione per il personale";
5. Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per la violazione **dell'art. 29, comma 4°, circa le caratteristiche dei mezzi funebri di trasporto, dell'autorimessa e degli operatori funebri.**
6. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per ogni residua violazione dell'art. 29 derivante dalla mancata comunicazione al comune di ogni modifica intervenuta nelle condizioni minime e nelle modalità di fornitura del servizio dichiarate in fase di **presentazione della denuncia inizio attività.**
7. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per mancata tenuta e messa a disposizione degli organi di vigilanza di ogni altra

documentazione, comunque prescritta nel presente regolamento, non meglio specificata nei paragrafi precedenti.

Sanzioni a carico di tutte le imprese autorizzate da questo Comune ed a carico delle sedi in loco di imprese non dal medesimo autorizzate:

sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000 ad €. 9.000 per la violazione dell' **art. 30 comma 2°**: “Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere esposto il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, conforme al modello formulato da questo comune, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre”.

Sanzioni a carico delle sedi in loco di imprese non autorizzate dal Comune:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione dell' **art. 32 comma 1°**: “Sia in caso di apertura che di preesistenza di sede secondaria ubicata nel Comune di Migliaro l'impresa interessata deve inviare apposita comunicazione al Dirigente competente”;
2. Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per la violazione dell' **art. 32 comma 4°**: “Qualora tali sedi dispongano di autorimessa essa deve essere attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione e deve avere dimensioni rapportate alle autofunebri da ricoverarvi”.
3. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000 ad €. 9.000 per la violazione dell' **art 32 comma 2°**: “Tali sedi devono disporre, a tempo pieno, di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi prescritti da questo Comune a carico del responsabile della conduzione dell'attività”;

Sanzioni a carico di tutte le imprese che esercitano in questo Comune ma non **hanno mai presentato la denuncia di inizio attività, ai sensi del'art. 19 della L. 241/90, nè** dispongono in loco di sede secondaria:

Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione dell' **art. 28, comma 8°** “**Le imprese esercenti l'attività nel Comune di Migliaro devono esibire a richiesta degli organi di Polizia Municipale, copia della denuncia di inizio attività presentata al Comune ove insiste la sede legale**”

Sanzioni a carico di tutte le imprese che esercitano a qualsiasi titolo nel Comune di Migliaro:

1. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione **del presente punto** “è necessario procedere all'esecuzione del servizio con il dovuto decoro da parte del personale dell'impresa”;

2. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 6.000 per la violazione **del presente punto** “durante le operazioni di trasporto del feretro si dovrà utilizzare un numero di addetti adeguato alle condizioni del percorso ed al peso sollevato, al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro: si reputa normalmente adeguato il numero di quattro operatori, salvo l'utilizzo di appositi ausili meccanici in grado di movimentare il feretro”;
3. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000 ad €. 9.000 per la violazione **delle presenti disposizioni**: “I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente”.
4. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000 ad €. 9.000 per la violazione della **presente disposizione** “non è consentito l'esercizio dell'attività funebre di tipo commerciale all'interno strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali”.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 41 - Sospensione dell'attività a carico delle imprese autorizzate da questo Comune.

Il dirigente competente in materia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. (RD. 773/1931), dovrà disporre la **sospensione** temporanea dell'esercizio, per un periodo non superiore ad un mese, qualora la ditta incorra, entro 12 mesi, nella medesima violazione.

ART. 42 - Divieto di prosecuzione nell'esercizio dell'attività funebre a carico delle imprese

Il dirigente competente in materia, ai sensi dell'art. 10 del sopracitato RD e dell'art. 8/bis della Legge 689/1981, dovrà disporre **il divieto di prosecuzione dell'attività** nei casi seguenti:

- perdita dei requisiti tecnici, di cui all'art. 11, richiesti e verificati per **effettuare il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato con la denuncia d'inizio attività, in capo alle imprese richiedenti**;
- perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale, di cui all'articolo 13, in capo ai soggetti interessati;
- interdizione temporanea dell'esercizio disposta per 3 volte nell'arco di un triennio;
- inottemperanza ai provvedimenti di sospensione adottati.

ART. 43 - Obblighi di comunicazione

1. Le imprese hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione di inizio attività, di cui all'art. 28, ai sensi dell'art. 19 della L. 214/90.

ART. 44 - Protocolli d'intesa

Per l'applicazione operativa del presente regolamento e per l'ottimizzazione delle procedure di polizia mortuaria, dei flussi informativi e lo scambio documentale il Comune promuove appositi protocolli d'intesa con l'Azienda Ospedaliera, con l'Azienda Sanitaria Locale e altre strutture sanitarie.

CAPO 9 - I CIMITERI

ART. 45 - Ammissione nei cimiteri

1. A norma dell'art.337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, **il Cimitero comunale di Migliaro è dotato di un reparto a sistema di inumazione.**
2. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 4;
 - e) i resti mortali di persone sopra elencate.

ART. 46 - Manutenzione, ordine e vigilanza

1. Per l'accesso al cimitero sono osservati gli orari di apertura e chiusura al pubblico disciplinati con apposita ordinanza sindacale. Il Responsabile del servizio, in relazione a determinate esigenze, può apportare modifiche al provvedimento.

2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che **si avvale a tal fine, dei propri organi di polizia municipale**
3. La gestione dei cimiteri, ivi compresa la costruzione dei manufatti, può essere svolta in una delle forme consentite dall'articolo 113 bis del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 47 - Servizio di custodia e registro delle sepolture

1. Nel cimitero comunale deve essere assicurato il servizio di custodia.
2. I responsabili del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso di loro l'autorizzazione di cui all'art. 3; inoltre, iscrivono giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione cui all'art. 3 ;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 48 - Registri cimiteriali

1. I registri indicati nell'art. 47 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART.49 - Ossario comune e cinerario comune

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte dalla vista del pubblico.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 50 - Disposizioni generali

1. Presso il cimitero comunale deve essere organizzato un campo d'inumazione destinato alle sepolture decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10, devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento Regionale di cui alla L.R. n. 4/2006.
3. Compatibilmente con le esigenze di inumazione e di edificazione di colombari, possono essere riservate aree ed opere a sepolture private, - individuali, familiari e per collettività - ai sensi e nei limiti del Regolamento regionale adottato con L.R. n. 4/2006.

ART. 51 - Planimetria cimiteri comunali

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1.500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 52 - Progetti di ampliamento e costruzione

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma di legge

ART. 53 - Relazione tecnico - sanitaria

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsie, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, impianti tecnici **nonché l'indicazione delle misure adottate per la tutela della sicurezza degli operatori necrofori durante le operazioni di tumulazione/estumulazione/movimentazione feretri.**
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 54 - Zone di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 4, comma 2°, della L.R. n. 19/2004 e successivi atti regionali in materia, di 200 mq.
2. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ampliamento del cimitero esistente l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 200 metri dal centro abitato. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

ART. 55 - Le aree cimiteriali e gli impianti cimiteriali

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è

stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.77. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. In ogni cimitero comunale, compatibilmente con le disponibilità di idonee aree, può essere individuata un'area specifica da destinarsi a campo comune per le inumazioni dei resti mortali provenienti da estumulazioni eseguite a seguito di scadenze dei termini di concessione.
4. Nell'area non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART.56 - Impianti cimiteriali obbligatori a livello del cimitero

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 57 - Camera mortuaria

1. **Il cimitero è dotato di** una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dagli articoli 10 e 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 9 e sottoposto a sorveglianza

4. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
5. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART.58 - Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 57 comma 4 e 5.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO 11 - INUMAZIONE

ART.59 - Ubicazione

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello dalla falda idrica.

ART.60 - Sistema

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART.61 - Identificazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione può essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo o da planimetria predefinita riportanti: il numero di fossa e il numero di fila per ogni campo.

ART.62 - Caratteristiche delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata **a una profondità compresa tra 1.5 e 2 metri** dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Nel caso in cui la fossa venisse corredata da copritomba, questo dovrà assicurare un rapporto di copertura della stessa non superiore ad 1/3 della superficie complessiva.
3. La tipologia dei copritomba sarà oggetto di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità **compresa fra 1,5 e 2 metri**. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART.63 - Caratteristiche delle fosse per inumazione di cadaveri di età inferiore ai 10 anni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni devono avere **una profondità compresa fra 1,0 e 1,5 metri**. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART.64 - Inumazione di nati morti, prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili - urne cinerarie

1. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.
2. Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

3. Le fosse per inumazioni di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo.

ART.65 - Fosse individuali

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in un stessa fossa.
2. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere dell'Azienda Usl Ferrara, reso con la necessaria tempestività, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
3. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

ART.66 - Caratteristiche della cassa destinata all' inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durata presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO 12 - TUMULAZIONE

ART.67 - Tumulazione individuale

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati, fatta eccezione per quanto indicato al successivo art. 71 "Loculi aerati".
E' consentito, tuttavia, che le cassette possano trovare alloggio in un loculo con feretro, come previsto al successivo articolo 69 - comma 9°.

ART.68 - Caratteristiche del tumulo

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri.
In caso di loculo privo di spazio per il diretto accesso dall'esterno è consentita la tumulazione della salma unicamente alle condizioni descritte al successivo comma 9°.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le misure di ingombro interno per tumulazione di feretri dovranno essere non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di ml. 2,25 di larghezza ml. 0,75 e di altezza ml. 0,70.
A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all' art. 69.
Le misure di ingombro libero interno per tumulazione di resti mortali in ossarietto individuale non dovranno essere inferiori ad un parallelepipedo con lato più lungo di ml. 0,70 di larghezza ml. 0,30 e di altezza ml. 0,30.
Nel caso di tumulazione di resti o cenere non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti dell'art. 69, bensì è consentita la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione o estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

9. In deroga a quanto previsto al punto precedente **ed al comma 2° del presente articolato** è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure:
- a) casse aventi le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
 - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

ART.69 - Chiusura del tumulo

1. La chiusura del tumulo può essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, legati con malta di cemento intonacata nella parte esterna.
2. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato e alleggerito o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica **e duratura presa**.
3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art.70 - Caratteristiche della cassa destinata alla tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno (con spessore non inferiore a 2, 5 centimetri), l'altra di metallo (con spessore minimo di 0, 660 mm), oltre a quanto previsto dall' art. 86 del D.P.R. 285/1990.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.71 - Loculi aerati

1. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata.
Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di resti mortali non scheletrizzati,

in relazione alla capienza, se ciò verrà richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino ad esaurimento. L'introduzione delle predette cassette ha luogo previo rilascio di apposita autorizzazione comunale, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria

2. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti, siano essi in blocchi di loculi che in loculi singoli. I progetti di costruzione di loculi aerati devono essere specificatamente approvati dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, il cui parere favorevole è subordinato alla valutazione positiva delle soluzioni tecniche, anche costruttive, adottate nella realizzazione di loculi per il trattamento dei liquidi e dei gas.

CAPO 13 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

ART.72 - Esumazioni Ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. L'incaricato del servizio, prima della decorrenza del decennio, contatta per tempo i parenti più prossimi del defunto, al fine di avvisarli in merito alle operazioni di esumazione da effettuare, fissandone la data. Qualora non sia possibile rintracciare i familiari, dette esumazioni saranno precedute da avviso affisso all'entrata del cimitero. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. E' previsto che, decorsi i primi dieci anni, se i familiari non manifestano l'intenzione di procedere all'esumazione ordinaria, si possano nuovamente tumulare i resti mortali in campetti di inumazione, fino a decorrenza del periodo massimo di anni 30, non rinnovabili a scadenza. Detta operazione verrà formalizzata con apposito contratto di concessione.
3. In presenza di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si applica la circolare del Ministro della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, sia nei casi di esumazione che estumulazione. È consentita la cremazione dei resti mortali e l'aggiunta di sostanze biodegradanti sia in forma preventiva al momento del decesso, sia successivamente in occasione di operazioni cimiteriali, previo consenso da parte dei familiari.
4. Qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

5. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART.73 - Esumazioni Straordinarie

1. I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

ART.74 - Periodo

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed esumazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico - sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria Locale.

ART.75 - Esiti da esumazione

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dal presente regolamento
2. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di cadaveri inumati da almeno 10 anni e tumulate da almeno venti , previa volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art.3 lettera b) n.3) della Legge n.130/2001. La richiesta di cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed esumazioni.

3. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione) il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso. In questo caso il Comune autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni.
4. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. n.285/1990. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993 n.24, art.14.2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.n.254/2003 il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

Art.76 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme stabilite dal **D.P.R. 254/2003**.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento;
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

ART.77 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere oppure cremati come da art.75 comma 2.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni se non addizionato di sostanze biodegradanti, a due anni, se si utilizzano sostanze biodegradanti oppure cremati come da art. 75 comma 2.
4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

ART.78 - Vilipendio di cadavere

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

ART.79 - Traslazioni

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta dello stesso e il suo trasferimento
2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro con avvolgimento dello stesso con contenitore in zinco e chiuso con stagnatura.

ART.80 - Estumulazioni ordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 72.

CAPO 14 - Soppressione dei cimiteri

ART.81 - Motivi

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale sentito il direttore sanitario della unità sanitaria locale competente per territorio.

ART.82 - Utilizzo del terreno

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art.83 - Concessionari di manufatti in un cimitero soppresso

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare la cura del Comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico del concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART.84 - Materiale dei monumenti dei cimiteri soppressi

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

CAPO 15 - Reparti speciali entro i cimiteri

Art.85 - Reparti speciali

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art.50 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO 16 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

ART.86 - Autorizzazione alla costruzione

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa determinazione del Responsabile del servizio tecnico, sentito il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposta ispezione tecnica.

ART.87 - Nulla Osta

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art.98, oltre l'autorizzazione di cui all'art.3, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART.88 - Tariffe di concessione

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri. Le tariffe vengono annualmente stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

ART.89 - Caratteristiche

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle, private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART.90 - Tumulazioni in località diverse dal cimitero

1. A richiesta degli interessati, a norma dall'art.341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, **il Sindaco** con le procedure ivi stabilite, può autorizzare, con apposito atto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento e in quello approvato con DPR 285/90. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO 17 - SANZIONI

ART.91

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO 18 - NORME COMPORTAMENTALI

ART.92 - Aperture

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario determinato con apposita ordinanza sindacale, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. Con medesima ordinanza sindacale sono disciplinati gli orari, per fasce di arrivo, nel cimitero di salme da parte delle imprese funebri, prevedendo non più di un arrivo per ogni fascia oraria, al fine di disciplinare una organizzazione più funzionale del servizio.
3. È vietato l'ingresso ai cimiteri:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente in relazione al luogo;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.93 - Celebrazioni all'interno del cimitero

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza eccezionale di un gran numero di persone devono essere appositamente autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali (es: VI novembre)

ART.94 - Divieto di accesso con veicoli privati

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero tranne che per soggetti portatori di handicaps o in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

ART.95 - Divieti

1. All'interno del cimitero è vietato.
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;

- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in ispecie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO 19 - Lavori dei privati e delle imprese

ART.96 - Autorizzazione

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni il concessionario deve munirsi di apposito titolo rilasciato dall'Amministrazione comunale.

ART.97 - Norme comportamentali

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza titolo.
3. I materiali di scavo e di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discarica comunale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata, di volta in volta, dal personale preposto alla direzione e sorveglianza del cimitero.

5. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
6. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrassamento di materiali e costruire baracche.
7. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento di materiali in altro spazio.
8. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ed ogni altro materiale.

Art. 98. Responsabilità del Comune all'interno del cimitero

Il Comune, mentre ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, o alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico, come: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..

Capo 20- Concessioni

Tipologie e manutenzione delle sepolture

ART.99 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, stabilito annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990

- n. 285 e dal Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è rilasciata dal competente Dirigente comunale, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.
 8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
 9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito provvedimento dirigenziale.

ART. 100 - Concessioni campetti di inumazione

Oltre alle concessioni di cui all'art. 98 "Sepolture private" è consentita, su richiesta, la concessione per anni 30 (trenta) di campetti di inumazione (della superficie di mq. 3,51) NON rinnovabili alla scadenza. Al termine dovrà essere effettuata l'esumazione della salma. La tassa di concessione dei campetti di inumazione di cui al presente articolo è fissata ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 101 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata delle concessioni è distinta come segue:
 - a) **anni 30 (trenta)** per il diritto di concessione individuale in loculi o nicchie, a partire dalla data di sottoscrizione;
 - b) **anni 99 (novantanove)** per diritto di concessione di tombe di famiglia o monumentali ed aree concesse per la costruzione di tombe (ad eccezione delle aree denominate "campetti di inumazione" di cui agli artt. successivi.

ART. 102 - Modalità di concessione

1. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza:
 - della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
 - dei resti o ceneri per gli ossari;
 - delle ceneri per le nicchie per urne.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero

- secondo quanto previsto dal presente regolamento all'articolo inerente "Rinuncia a concessione o retrocessione".
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di richiedente:
 - a) di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;
 - b) coniuge, superstite del defunto;
 - c) fratello o sorella superstite del defunto, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.
 4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
 5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.
 6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o costruzione ex novo di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
 7. Il pagamento del canone di concessione deve essere eseguito in unica soluzione. In casi particolari ed eccezionali, da motivare, è consentita la rateizzazione del canone di concessione, che andrà regolamentata con atto di Giunta Comunale, unitamente alle tariffe di concessione. Sono previsti in questo caso gli interessi sulle rate dovute, pari alla misura del saggio legale.

ART. 103 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario fondatore del sepolcro e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario

(confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, dia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esperendo comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria, almeno 3 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è

commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà per la residua durata della concessione dei materiali e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
11. Nel caso di concessioni cimiteriali intestate in passato a soggetti estranei agli effettivi utilizzatori delle medesime, l'Amministrazione, constatata la situazione di estraneità, potrà procedere alla reintestazione delle medesime agli eredi delle persone ivi sepolte, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 del successivo articolo 104.

ART. 104 - Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per tutte le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente l'apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.
4. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
5. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 3 anni determina la decadenza dalla concessione.
6. La Giunta comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica soluzione, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento della Giunta, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione.
7. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari o comunque rivendichino titoli di proprietà dei manufatti, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

ART. 105 - Costruzione delle opere - Termini

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di tombe private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Comune ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del provvedimento.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

Divisione, subentri, rinunce

ART.106 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile o con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 1 anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti della o delle persone aventi titolo. Con apposita dichiarazione, sottoscritta da tutti gli aventi titolo alla concessione medesima, dovrà risultare il nominativo della persona designata da questi come rappresentante
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle

esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.
11. Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.
12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

ART. 107 - Rinuncia a concessione o retrocessione.

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia o retrocessione da un atto di concessione per sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni, quando la sepoltura non sia mai stata occupata da salma o quando, pur essendo stata occupata, sia stata trasferita la salma in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{3 \times "N"}$$

dove "N" equivale a: numero anni _____

rispetto alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.
1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
 2. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

3. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Revoca, decadenza, estinzione

ART.108 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

ART.109 - Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;

- e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini del presente regolamento o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

ART.110 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

ART.111 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Capo 21 - Disposizioni varie

ART.112 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.
2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

ART.113 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART 114 - Annotazioni nel catasto cimiteriale

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART.115 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali.

ART.116 - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del gestore del cimitero è tenuto, se del caso, con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il gestore del cimitero, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 130, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 128 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

ART.117 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo 22 - CREMAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 118 - DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la cremazione e in particolare l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, delle norme contenute nella legge regionale per l'Emilia Romagna n. 19 del 29/7/2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria), ed in conformità alla Direttiva della Giunta Regionale del 10 gennaio 2005 n. 10 in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. n. 19/2004. Richiama, altresì, le norme del DPR 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria), DPR 254/03. R.D. 1265/34; la Circ. M.S. 24/93 e Circ. M.S. 10/98.

ART. 119 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, RESTI MORTALI E OSSA

1) - La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto, o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) - disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) - iscrizione , certificata dal rappresentante legale, e ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto di data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione, che lo contrasti. Detta iscrizione ad associazioni prevale rispetto al parere contrario dei familiari.

c) - in mancanza di disposizione testamentaria la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli da 74 a 77 del codice civile e, in caso di concorrenza, di più parenti dello stesso grado, da tutti i congiunti di primo grado davanti a pubblico ufficiale (figli e genitori, i fratelli sono esclusi)

d) - la volontà di cremare il defunto può essere manifestata anche dai legali rappresentanti, per i minori e le persone interdette.

Gli aventi titolo hanno la facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato civile che si accerta delle identità dei dichiaranti, nei modi di legge o fatte pervenire allo stesso per via postale, telefax o via telematica nelle forme consentite dalla legge.

2) - L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge 130/2001 (certificato necroscopico in carta libera) dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a

reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla-osta dell'autorità giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3) - La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.lg.vo 254/2003.

4) - Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni ed estumulazioni dopo un periodo di 20 anni (L. 130/2001), (fatte salve in ogni caso le decorrenze anche più lunghe già stabilite nei contratti perfezionati), possono essere avviati alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, a norma dell'art. 11 comma 5 della legge regionale n. 19/2004.

5) - Non possono essere autorizzate cremazioni su cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di radioattività. Compete all'Ausl segnalare al Comune il ricorrere di tali circostanze.

6) - Per le ossa contenute in ossario comune la cremazione è disposta dal Sindaco.

7) - Sono definiti resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetti di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o ordinaria tumulazione, come da Circolare MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254/2003. Per le cremazioni di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione dal sospetto di morte dovuta a reato.

ART. 120 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE. CONSEGNA E TRASPORTO.

1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno in nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e comunque rispondenti alle vigenti disposizioni.

2) L'urna deve avere dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto per assicurarne una conservazione dignitosa e sicura.

3) I luoghi di conservazione devono possedere caratteristiche adatte a garantire decoro e sicurezza. A tal fine è opportuno evitare collocazioni generiche all'interno dell'abitazione dell'affidatario, e individuare un mobile con precisione nell'autorizzazione, in quanto a caratteristiche e collocazione, munito di chiusura a chiave. Quest'ultimo potrà essere, in parte, anche a vetri.

4) La domanda dell'affidamento delle ceneri dovrà pertanto contenere una chiara menzione della sistemazione che s'intende utilizzare per la conservazione dell'urna (es: in quale stanza dell'abitazione, in quale mobile, con chiusura a chiave) e il successivo atto autorizzatorio dovrà richiamare la collocazione prescelta dall'affidatario e stabilire la necessità di mantenerla.

- 5) - Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione degli artt. del DPR 10.9.1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da e per altro Comune, in partenza o in arrivo da e per l'estero.
- 6) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, fermo restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
- 7) la consegna dell'urna cineraria alla persona autorizzata deve risultare da apposito verbale del Responsabile del crematorio redatto in triplice esemplare, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile stesso; il secondo trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
- 8) La destinazione delle ceneri può avvenire tramite: tumulazione, interrimento, affidamento ai familiari o dispersione.
- 9) L'inosservanza di queste norme o comunque una conservazione poco rispettosa o poco sicura dell'urna cineraria comporteranno, per l'affidatario, conseguenze penali ai sensi delle vigenti leggi.

ART 121 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- 1) L'affidamento di urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto.
- 2) La volontà del defunto circa l'affidamento delle ceneri può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) n. 1 e 2 della legge 130/2001; in assenza può essere provata anche mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, con firma ed identificazione dei medesimi nelle forme di legge vigenti.
- 3) La volontà del defunto deve essere espressa anche con specifico riferimento all'affidatario. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario può essere qualsiasi persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della L.R. 19/2004.
- 4) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali inconsunti, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto, In caso di disaccordo tra titolari aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero.
- 5) I soggetti di cui al comma 2 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:
 - a) i dati identificativi del defunto
 - b) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il verbale di consegna
 - c) la dichiarazione di responsabilità per accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - d) il consenso dell'affidatario per accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale
 - e) l'obbligo dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri

- f) la conoscenza delle norme relative ai reati di dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme di garanzia previste per evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della disponibilità di trasferimento dell'urna in un cimitero a scelta degli interessati nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla o di dispersione nelle forme di legge;
- h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

6) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo quanto indicato diversamente nella richiesta di affidamento. L'urna deve essere conservata in luogo circoscritto racchiudibile, a vista o meno, con destinazione stabile e garantito contro ogni profanazione. L'affidatario deve assicurare meticolosa custodia delle ceneri dal punto di vista igienico-sanitario. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di comunicazione al Comune di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo di autorizzazione al trasporto.

7) E' vietato l'affidamento di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente all'ambito familiare, per evitare forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.

8) - E' previsto che, in caso di decesso dell'affidatario delle ceneri, il Comune s'impegna a ricercare i parenti più prossimi dell'affidatario, al fine di attribuirne l'affidamento. Qualora anche i parenti più prossimi non manifestino l'intenzione di ricevere l'affidamento, o questi siano irreperibili o inesistenti, le relative urne rimarranno a carico del Comune, che potrà provvedere alla loro inumazione, tramite la ditta affidataria del servizio.

ART. 122 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà espressa dal defunto.
2. Nel caso di morte di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto
3. La dispersione di ceneri già tumulate è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri;
4. La volontà del defunto può essere espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) n. 1) e 2) della legge 130/2001; in assenza, la volontà del defunto può essere provata anche mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente e da tutti i congiunti di primo grado, (genitori e figli) di fronte a pubblico ufficiale, con firma ed identificazione dei medesimi nei modi previsti dalla legge.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente avente i requisiti secondo quanto stabilito dalle leggi

- b) i dati anagrafici e la residenza della persona che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, ove le ceneri sono disperse ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19/2004;
- d) dichiarazione ove risulti che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- e) dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento secondo le disposizioni vigenti;
- f) l'autorizzazione dell'Ente o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

6. L'atto di autorizzazione dovrà indicare:

- 1. La persona incaricata di eseguire la dispersione;
- 2. il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri;

7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) della legge 130/2001 ed è effettuata nei luoghi indicati nella medesima norma, solo sul territorio regionale.

ART. 123 - LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1) La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- 1. in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6°, del D.p.R. 285/1990;
- 2. in montagna a distanza di oltre 200 mt. da centri e insediamenti abitativi;
- 3. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- 4. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- 5. nei fiumi (alveo del fiume Po) fuori dal centro abitato, come delimitato dal codice della strada;
- 6. in aree naturali, appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, province e dalla Regione;
- 7. in aree private.

2) La dispersione è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.lgs.vo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)

3) La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5) La dispersione delle ceneri nel territorio di altri Comuni è consentita previo nulla-osta dell'Autorità competente del luogo di destinazione.

6) In attesa dell'approntamento dell'area di dispersione e del campo di interrimento, le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione, sono temporaneamente depositate, senza oneri a carico del cittadino, in una cripta ovvero in una celletta.

ART. 124 - MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1) L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) **tumulata** - la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza dei predetti, siano o meno presenti nello stesso loculo un feretro e/o altre urne, ovvero in nicchia cineraria. La durata della tumulazione è stabilita in anni 10.

b) **inumata** - L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. L'urna di inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione. La durata dell'inumazione è prevista in anni 5.

2) Ogni urna deve essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta degli aventi diritto può essere effettuata l'installazione a loro carico di copritomba, con obbligo di manutenzione e conservazione

3) I servizi di tumulazione ed inumazione delle urne sono effettuati dal Comune, tramite la ditta affidataria del servizio ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs.vo 267/2000, previo pagamento della relativa tariffa.

ART. 125 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1) - Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla L.R. 19/2004 ed al presente regolamento, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale, con riportati i dati anagrafici del defunto con spesa a carico dell'affidatario dell'urna, per un periodo di cinque anni, fino ad un massimo di anni 30.

2) - Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 126 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune vigila attraverso il Servizio di Polizia Municipale e controlla periodicamente sulla effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario del Comune.

ART. 127 - CREMAZIONE IN CASI DI INDIGENZA

Nei casi d'indigenza del defunto, accertata tramite l'ausilio dei servizi sociali - la cui ultima residenza in vita risulti essere nel Comune di Migliaro, l'Amministrazione può decidere di sostenere gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

ART. 128 - TARIFFE

Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 129 - INFORMAZIONE AI CITTADINI

Il Comune di Migliaro promuove e favorisce l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione, l'Ufficio di relazioni con il pubblico ed altre forme di pubblicità adeguate.

ART. 130 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Ai familiari che ne fanno richiesta è concesso l'affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l'approvazione del presente regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione del loculi non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell'Amministrazione comunale e le spese faranno carico ai familiari richiedenti.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle seguenti norme di riferimento:

- legge n. 130 del 30 marzo 2001;
- L.R. n. 19 del 29/7/2004 ;
- L.R. 27/7/2005 n° 14 - art. 29
- Provvedimento della Giunta Regionale 7 febbraio 2005 n. 156 (BUR n. 40/2.3.2005)
- Artt. 43 e 44 della L.R. n. 4/12.2.2010;
- Circolare del Ministero Sanità 31/7/1998 n. 10; (Regolamento di Pol. Mortuaria)
- Delibera della G.Regionale E.R. 10/1/2005 n° 10 "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 (cremazione) della L.R. 19/2004
- Regolamento regionale E.R. 23/5/2006 n° 4 (Regolamento previsto dalla L.R. 19/2004)
- Direttiva della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 19/2004

- Determinazione del Dirigente Serv. Sanità della RER n° 4693 del 29/5/2009, di integrazione alla Det. Regionale N° 13871/2004;
- D.P.R. n. 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria
- R.D. n. 1265/1934;
- Circolari MS/24/93 e MS 10/98 e Circ. Ministero Interno n. 33/2004;

ART. 131 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il Comune diigliaro assicura, con l'applicazione del presente Regolamento, il rispetto della privacy in ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 132 - ABROGAZIONE DI NORME - DECORRENZA

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale" precedentemente in vigore, approvato con delibera C.C. n. 86/12.10.1993 e successive modifiche ed integrazioni"

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.